



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE
AREA FUNZIONI LOCALI
DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
PARTE ECONOMICA 2023**

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva **dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dirigenziale Area Funzioni locali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie parte economica anno 2023, disposta dalla Giunta Unione con deliberazione n. 76 del 20/12/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **dell'esame senza rilievi, come da verbale n. 25 del 18/12/2023**, prot. Unione 40424 del 19/12/2023, effettuato dal **Revisore dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 40397 del 18/12/2023);

IL GIORNO 22/12/2023

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Rita Crivellari - Segretario Generale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

f.to Digitalmente

E

Le organizzazioni Sindacali:

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA PER ESTESO
RIGHI MARCO	FP CGIL	F.to in digitalmente

Visto il contratto collettivo integrativo (CCI) del Personale Dirigenziale Area Funzioni Locali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Triennio 2021 – 2023 Parte Normativa e Parte Economica anni 2021 e 2022 sottoscritto in data 29/12/2021.

Atteso che spetta all'organo di governo fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale, gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa sia del personale dei livelli che per il personale dell'area dirigenziale anche con riferimento, per quanto di competenza, alla disponibilità delle risorse da destinare al trattamento accessorio, compatibilmente con disponibilità di Bilancio e in osservanza ai vincoli dettati in tema di contenimento della finanza pubblica;

Richiamata la delibera di G.U. n. 70 del 06/12/2023 con cui si è provveduto:

- alla quantificazione del Fondo delle Risorse decentrate del personale Dirigenziale – anno 2023;
- a fornire gli indirizzi per l'avvio delle trattative tese alla sottoscrizione del CCI del personale dell'area dirigenziale parte economica 2022;

Rilevato:

- che il CCNL per il personale dirigente, relativo all'area delle funzioni locali, sottoscritto il 17/12/2020 all'art. 45 individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- che l'Unione dei Comuni Valli e Delizie sono presenti 3 figure dirigenziali ragione per cui opera la contrattazione;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale, compatibilmente con disponibilità di Bilancio e in osservanza ai vincoli dettati in tema di contenimento della finanza pubblica;
- che con l'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021 sottoscritto tra l'Unione Valli e Delizie e gli enti aderenti è stata prevista la possibilità di cedere tra enti parte del limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, soprattutto del personale dirigente, nel caso di gestione associata di servizi e/o di funzione conferite in Unione nel rispetto dei CCNL vigenti. La quantificazione della quota ceduta verrà definita dall'ente cedente nell'ambito degli atti di costituzione delle risorse del salario accessorio che verrà recepita dall'ente beneficiario;
- che a decorrere dall'anno 2022 al fine dell'attuazione delle scelte organizzative che coinvolgono i 3 Comuni dell'Unione e l'Unione stessa, che hanno previsto l'assunzione del dirigente del Settore Programmazione Territoriale e del Settore SUAP con incarico ex art. 110 comma 1 del TUEL direttamente in Unione anziché attraverso il Comando da parte del Comune di Portomaggiore, la quantificazione delle risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020 per il personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, stante l'incremento del numero di dirigenti in servizio in Unione, è incrementata:
 - a) della quota di € 10.00,00 corrispondente alla cessione del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da parte del Comune di Portomaggiore ai sensi dell'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021, quota stabilita con delibera di G.C. di Portomaggiore n. 74 del

29/09/2021 e confermata anche nel 2023 con deliberazione G.C. di Portomaggiore n. 2 del 10/01/2023;

b) della quota di € 11.208,79, corrispondente, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, conseguente alla revisione complessiva delle posizioni organizzative dell'ente con soppressione di una posizione;

- che la quantificazione delle risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020 per il personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente all'anno 2023, sulla quale il Revisore dei Conti ha espresso proprio parere favorevole con Verbale n. 22 del 05/12/2023) è di seguito riportata:

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO			importo
RISORSE STABILI		Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (anno 2020)	55.610,11
	Art. 57 c. 2 lett. a)	Incremento di cui all'art. 56 - A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti (M.s. 2015= 0*1,53%). Non essendo presente il m.s. 2015, viene finanziato l'incremento dell'art. 54 comma 4 di € 409,50 per le posizioni coperte al 01/01/2018	819,00
		RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	-
		IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	56.429,11
	Art. 57 c. 2 lett. c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno;	-
Art. 57 c. 2 lett. e)	Risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	21.208,79	
TOTALE RISORSE STABILI			77.637,90
RISORSE VARIABILI	Art. 57 c. 2 lett. b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (coincidenti con risorse Recupero evasione IMU e Tari ai sensi dell'art. 1 c. 1091 della Legge 145/2018)	1.210,59
	Art. 57 c. 2 lett. c)	I ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	-

Art. 57 c. 2 lett. d)	Le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onniconcomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione);	-
Art. 57 c. 2 lett. e)	Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltrech� nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	-
Art. 57 c. 3	Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (Importo certificato dal revisore)	1.772,14
TOTALE RISORSE VARIABILI		2.982,73
TOTALE RISORSE DEL FONDO(A)		80.620,63
<i>Decurtazioni al fine del rispetto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 (B)</i>		-
TOTALE FONDO DIRIGENTI (A - B)		80.620,63
<i>Somme non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017</i>		3.801,73
<i>TOTALE risorse FONDO DIRIGENTI soggette al LIMITE</i>		76.818,90

- che la quantificazione di cui sopra risulta rispettosa del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, come rideterminato a seguito anche della cessione della quota da parte del Comune di Portomaggiore;

Inteso altresì con il presente contratto recepire integralmente la nuova disciplina già oggetto di contrattazione per i dipendenti non dirigenti, relativa alla definizione di criteri condivisi tra i Comuni di Argenta, Ostellato Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che come previsto dall'art. 8, comma 6, del CCNL 17.12.2020 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione...";

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) del Personale Dirigenziale Area Funzioni Locali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie parte economica anno 2023, sottoscritta il 18/12/2023;

Dato atto che con 40397 del 18/12/2023 è stata trasmessa al Revisore dei Conti, la seguente documentazione, al fine della certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie parte economica anno 2023

- La Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/.](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/), opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 17/12/2020 ed i vincoli normativi.
- La delibera G.U. n. 70 del 06/12/2023 avente ad oggetto " Costituzione Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Anno 2023 - Linee di indirizzo alla Contrattazione Integrativa - parte economica – anno 2023";
- L'ipotesi di CCI parte economica 2023 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritta il 18/12/2023;

Rilevato che il Revisore dei Conti con verbale **n. 25 del 18/12/2023**, prot. Unione 40424 del 19/12/2023, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2023, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio come precedentemente già espresso con parere n. 22 del 05/12/2023;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 18/12/2023 parte economica 2023 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;

Vista la deliberazione di Giunta Unione n. 76 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2023 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, di cui all'ipotesi sottoscritta il 18/12/2023;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono il presente contratto collettivo integrativo (CCI) del Personale Dirigenziale Area Funzioni Locali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, parte economica 2023.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione.

(Art. 1 del CCNL 17.12.2020)

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell'Unione con qualifica dirigenziale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI trovano applicazione le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale e le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001 nonché il contratto collettivo integrativo (CCI) del Personale Dirigenziale Area Funzioni Locali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Triennio 2021 – 2023 Parte Normativa e Parte Economica anni 2021 e 2022 sottoscritto in data 29/12/2021.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

(Artt. 2 e 8 del CCNL 17.12.2020)

1. Il presente CCI costituisce revisione del CCI 2021 – 2023 sottoscritto in data 29/12/2021 per quanto concerne la parte economica 2023 e la definizione del riparto del Fondo per la

retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.

2. Il presente CCI costituisce integrazione al CCI 2021 - 2023 sottoscritto in data 29/12/2021 per quanto concerne la nuova disciplina di cui all'ALLEGATO A già oggetto di contrattazione per i dipendenti non dirigenti, relativa alla definizione di criteri condivisi tra i Comuni di Argenta, Ostellato Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

TITOLO I ISTITUTI ECONOMICI

Art. 3 - Riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato dell'anno 2023

(Art. 45, comma 1, lett. a), del CCNL 17.12.2020)

1. La ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020, viene di seguito riportata:

Voci utilizzo	Anno 2023
Retribuzione di posizione	65.861,13
Retribuzione di risultato teoricamente spettante (di cui €1.772,14 da economie da anno precedente)	13.548,91
TOTALE	79.410,04
% destinata al risultato	17,06%
Incentivi per recupero evasione IMU e Tari ai sensi dell'art. 1 c. 1091 della Legge 145/2018	1.210,59
TOTALE FONDO	80.620,63

Le risorse derivanti dalle economie dall'anno precedente pari a €1.772,14 coerentemente con il CCNL devono essere destinate solamente alla remunerazione della retribuzione di risultato, sono suddivise tra le posizioni dirigenziali secondo la pesatura.

Risulta rispettato il vincolo del 15% del fondo destinato alla retribuzione di risultato previsto dall'art. 57 comma 3 del CCNL 17/12/2020.

Allegato "A"

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii.

(art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022 e art. 20 CCI)

Da applicarsi in Unione dei Comuni Valli e Delizie nonché nei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente documento; l'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. Laddove una o più funzioni tra quelle indicate nell'allegato I.10 del Codice e dal comma 2 del presente articolo, non siano assegnate ad alcun funzionario e rimangano quindi in capo al dirigente, la quota di incentivo corrispondente non potrà essere riconosciuta, neppure parzialmente, ad eventuali suoi collaboratori. Qualora, inoltre, in base all'atto dirigenziale di assegnazione delle funzioni adottato antecedentemente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera o nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, emerga che alcune delle funzioni teoricamente incentivabili, non siano realizzate o siano assegnate a professionisti esterni o siano mantenute in capo al Dirigente e dunque non siano riconoscibili, le somme a disposizione finalizzate a finanziare gli incentivi, non potranno essere erogate e confluiranno nel fondo di cui all'art. 45, comma 5 del Codice. Di tale evenienza dovrà essere data chiara evidenza nel provvedimento che approva il quadro economico. Qualora non risulti diversamente specificato, il fondo è da intendersi inserito nel quadro economico nel suo ammontare complessivo inclusivo di tutte le funzioni teoricamente assegnabili ai dipendenti.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed

al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi artt. da 8 a 12, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dall'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e. i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione in argomento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 7 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente documento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- hardware e software.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8

Incentivo per lavori – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Da euro 40.000,00 alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 2 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %

Art. 9

Incentivo per lavori – Varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Incentivo per lavori – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	32% (di cui 2% per RUP della procedura di affidamento)
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	12%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	4%
Collaudo statico	2%
Totale	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 11

Incentivo per servizi e forniture – Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
Da euro 40.000 alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1 %
Forniture	
Da euro 40.000 alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1 %

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Incentivo per servizi e forniture – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	32% (di cui 2% per RUP della procedura di affidamento)
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare Esecuzione/verifica conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 13 **Principi in materia di valutazione**

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
- Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Sindaco/Presidente, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14
Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15
Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16
Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 17
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al

Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata. L'aumento dei costi rilevante ai fini del presente comma deve essere tale da comportare il reperimento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto.

Tipologia incremento	Misura dell'incentivo	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del costo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del costo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del costo contrattuale	60%

Art. 18 **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 **Informazione e confronto**

1. L'Ufficio personale dell'Unione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente documento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20

Disciplina transitoria e Interventi PNRR

1. Relativamente ai progetti PNRR avviati prima del 1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, relativamente ai progetti ed interventi del PNRR e per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. Ai fini del calcolo e dell'erogazione si farà riferimento al regolamento approvato con apposita Delibera di Giunta di ciascun ente del 2018 e ss.mm.ii.
2. Analogamente, per i progetti PNRR avviati dopo il 1 luglio 2023, e per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo funzioni tecniche può essere erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, utilizzando il criterio di ripartizione di cui al presente documento.